



TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

R. Esec. n. 430/2017

Il Giudice dell'Esecuzione,

considerato che il delegato ha depositato il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita immobiliare ed ha chiesto la fissazione dell'udienza per l'approvazione del progetto stesso;

visto il decreto legge 18/2020;

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Padova del 19.3.2020;

rilevato che l'art. 83, comma 1, del decreto 18/2020 stabilisce che *le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, salvo il caso di assoluta urgenza esemplificati al successivo comma 3;*

considerato che dal medesimo art. 83, comma 6, lett. A) della stessa norma si desume la raccomandazione alla limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari (almeno) fino al 30.6.2020 nonché la previsione di rinvio delle udienze non urgenti a data successiva al 30.6.2020 (lett. G);

rilevato, altresì, che nel presente procedimento n. 430/ 430 l'unica attività residua consiste nella distribuzione del ricavato della vendita;



considerato che la discussione del progetto di distribuzione non sia suscumbibile nelle eccezioni di cui all'art. 83, comma 3, e non ravvisandosi in effetti un carattere di urgenza ne andrebbe disposto un rinvio oltre la data del 30.6.2020; ritenuto peraltro opportuno non procrastinare la fase distributiva, in assenza di contestazioni delle parti;

ritenuto che la delega già conferita al professionista per la stesura del progetto possa estendersi anche alla sua approvazione ogniqualvolta non vi siano contestazioni;

osservato che siffatta facoltà di delega, oltre a trovare fondamento normativo nel combinato disposto degli artt. 591 *bis* n. 12, 596, comma I e 598 c.p.c., è già contemplata nella delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'11.10.2017 relativa a *Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari - linee guida*;

ritenuto che nell'attuale situazione sanitaria sia allo stato consigliabile costruire un contraddittorio cartolare al fine di limitare la circolazione delle persone, come del resto contemplato dall'art. 83, comma 7, lett H);

rilevato che il contraddittorio cartolare dovrà comunque tenere conto del fatto che l'art. 83, comma 2, stabilisce la sospensione dei termini processuali, cosicché i termini assegnati dal delegato per le osservazioni al progetto di distribuzione dovranno tenere conto di detta sospensione fino al 15.4.2020 ovvero fino a successivo termine che sia eventualmente introdotto con ulteriore disposizione di legge;



rilevato che il punto 12 della delega incarica il professionista di notificare il progetto all'esecutato e che si ponga quindi il problema della modalità di notifica ogniqualvolta costui non sia assistito da difensore;

ritenuto debbano adottarsi modalità di notifica del progetto di distribuzione che, tenendo conto della ridotta operatività sia dell'UNEP che degli uffici postali, riducano al massimo la circolazione ed i contatti interpersonali;

letto l'art. 151 c.p.c.;

ritenuto in primo luogo che, se la parte eseguita è munita di indirizzo pec, vada autorizzata la notifica con tale modalità da eseguirsi direttamente da parte del Delegato, senza assistenza dell'UNEP;

ritenuto, qualora non sia percorribile tale soluzione, debba raccomandarsi al Delegato, ogniqualvolta conservi un contatto con la parte eseguita, di fornirle comunicazione del progetto e delle modalità di approvazione con ogni mezzo che consenta in concreto l'informazione (ad es. via telefono o via mail), procurando di ottenerne una conferma per iscritto (es. copia della dichiarazione di ricezione trasmessa via mail o wa): il delegato avrà cura di depositare nel fascicolo telematico la prova della comunicazione inviata e della dichiarazione di conferma ricevuta dall'esecutato;

ritenuto infine che, qualora non risulti possibile l'informazione neppure secondo la modalità descritta, vada autorizzata la notifica presso la Cancelleria delle esecuzioni, a mezzo pec e senza assistenza UNEP: il Delegato avrà cura di depositare nel fascicolo telematico la prova della notificazione effettuata;

p.q.m.



revoca l'udienza fissata per l'approvazione del progetto di distribuzione somme;
delega il professionista già delegato per la vendita del compendio pignorato alla discussione ed approvazione del progetto di distribuzione, disponendo che:

1) il delegato dia comunicazione ai creditori e notifica all'esecutato del progetto di distribuzione depositato unitamente al presente provvedimento, assegnando il termine di 10 giorni per la comunicazione all'indirizzo che indicherà dell'approvazione o di eventuali osservazioni, **termine soggetto alla sospensione di cui all'art. 83, comma 2, d.l. 18/2020 (fino al 15.4.2020) ovvero alle successive norme che modifichino tale termine;**

2) il delegato è autorizzato a procedere alla notifica all'esecutato in via diretta senza assistenza UNEP con le seguenti modalità: via pec diretta alla parte esecutata; via comunicazione mail con conferma di ricezione sottoscritta; via pec indirizzata alla Cancelleria;

3) qualora non vengano sollevate contestazioni, il delegato dichiarerà esecutivo il progetto di distribuzione e si intende sin d'ora autorizzato a provvedere ai pagamenti ad esso conformi nel più breve tempo possibile e ad estinguere il conto della procedura.

La dichiarazione di approvazione del progetto di distribuzione verrà depositata nel fascicolo telematico, **unitamente alla prova degli intervenuti pagamenti**, cosicché il Giudice dell'Esecuzione possa provvedere a dichiarare l'estinzione della procedura;

4) qualora sorgano contestazioni nel termine di 10 giorni indicato al punto 1, il delegato non approverà il progetto di distribuzione e rimetterà gli atti al Giudice dell'Esecuzione.



Padova, 28/03/2020

Il G.E.

Giovanni Giuseppe Amenduni

